

## Nota esplicativa al DPCM del 25 gennaio 2002

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

#### Ufficio nazionale per il servizio civile

Nota esplicativa al DPCM. in data 25 gennaio 2002 recante “**determinazione, per l’anno 2002, della consistenza massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l’invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, emanato ai sensi dell’art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni**” (art. 2 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424).

1. Il D.P.C.M. riguarda la casistica delle LISAAC e delle dispense che si possono concedere nel corso del 2002, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, agli obiettori in servizio e agli obiettori ancora in attesa di chiamata, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater della legge 230 del 1998, come integrato dalla legge n. 424 del 1999.
2. L'obiettivo di questo DPCM. è quello di ridurre, anche per quest'anno, le eccedenze di obiettori da impiegare rispetto alle disponibilità finanziarie, individuando i criteri per la concessione delle dispense e delle LISAAC. E' la stessa legge, infatti, a prevedere che l'Ufficio nazionale per il servizio civile elimini gli eccessi di obiettori da avviare al servizio, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. E come per gli anni precedenti, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile consente di avviare al servizio un numero limitato di obiettori a fronte del numero complessivo di giovani disponibili alla chiamata per l'anno 2002.
3. Il DPCM prevede due diverse procedure per la concessione delle dispense e delle LISAAC, ove la differenza sostanziale sta nell'atto che dà origine al procedimento. Una prima procedura inizia su domanda degli interessati, la seconda ad iniziativa dell'Ufficio.
4. Circa il secondo procedimento indicato, è opportuno chiarire che la dispensa agli obiettori sulla base degli indici di idoneità, di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del DPCM, e sulla base della indisponibilità di posti di impiego prevista dalla lettera d) dello stesso articolo, riguardano solo e soltanto l'iniziativa dell'UNSC. Si tratta infatti di motivazioni di dispensa o di LISAAC di carattere generale, utilizzabili dall'UNSC o per ridurre il numero degli obiettori che devono partire per il servizio civile, come nel caso dell'utilizzazione degli indici di idoneità, o per tenere conto di fatti organizzativi, come l'oggettiva impossibilità di incorporazione ed assegnazione per mancanza di posti d'impiego o di risorse economiche, o di interventi per anticipare di alcuni giorni la data di fine servizio, per liberare posti e recuperare risorse. Le misure adottate dall'UNSC in base a queste motivazioni di dispensa o di LISAAC sono del tutto analoghe alle misure ormai da anni adottate dalle Forze Armate per dimensionare il contingente dei militari di leva entro i limiti di disponibilità esistenti.
5. Non possono essere presentate perciò domande che si riferiscono alle lettere c) e d) del DPCM. Relativamente a queste condizioni i provvedimenti di dispensa vengono adottati esclusivamente d'ufficio.
6. Possono invece essere presentate istanze di dispensa e LISAAC per le condizioni indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2 del DPCM. L'atto che dà inizio al procedimento di dispensa è, in questi casi, solo la domanda del singolo obiettore interessato. Di seguito si forniscono una serie di indicazioni utili a rendere più agevole ed immediata la compilazione e l'inoltro delle domande.

## 7. Come fare domanda

L'obiettore interessato deve compilare in ogni sua parte il modulo scaricabile dalla sezione [Modulistica](http://www.serviziocivile.it) del sito [www.serviziocivile.it](http://www.serviziocivile.it)

La domanda di LISAAC o di dispensa deve necessariamente contenere i seguenti dati ed informazioni:

1. dati anagrafici completi (cognome, nome, luogo e data di nascita)
2. codice obiettore
3. codice fiscale
4. residenza
5. recapito, cioè dove l'obiettore può essere raggiunto da comunicazioni scritte e, ove possibile, telefoniche o tramite e-mail
6. distretto militare di appartenenza
7. data di presentazione della domanda di obiezione
8. data di arruolamento ( cioè la data in cui – durante la visita di leva - si è stati dichiarati abili ed arruolati al servizio di leva)
9. il settore di impiego richiesto nella domanda
10. l'Ente o gli Enti indicati nella domanda come preferenziali per l'assegnazione
11. posizione rispetto agli obblighi di leva (in servizio, in attesa di chiamata, differimento, posizione di ritardo per motivi di studio e relativa data di scadenza, etc.)
12. se obiettore in servizio, l'Ente e la sede operativa presso la quale è impiegato
13. indicazione della causa di dispensa o di LISAAC
14. le informazioni complete relative alle varie cause di dispensa o di LISAAC indicate al punto successivo
15. ogni altra informazione considerata utile dall'interessato per illustrare la propria situazione

## 8. Le informazioni che devono accompagnare la domanda

Occorre che l'Ufficio disponga di adeguate informazioni per poter decidere se ricorrano o meno, nei singoli casi, le condizioni per la concessione della dispensa o della LISAAC. Di seguito si fornisce, a titolo esemplificativo, un riepilogo delle informazioni richieste per ogni causa di dispensa indicata dal DPCM. Alle varie voci, sono indicati i documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni o altri soggetti.

Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1 - unico produttore di reddito del nucleo familiare: per tutti:

- stato di famiglia ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- documentazione attestante la situazione patrimoniale di tutti i familiari (fotocopie autenticate dei mod. 101, 102, 730S, 740, ecc.), ovvero dichiarazione resa ai sensi della L. 15/1968 attestante che non è stata presentata denuncia dei redditi perché di ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa;

per i lavoratori dipendenti:

- fotocopia autenticata dell'ultima busta paga;
- fotocopia autenticata del libretto di lavoro;
- dichiarazione del datore di lavoro dell'obiettore, dalla quale risulti l'Ente o l'Azienda presso cui il giovane presta lavoro, il tipo di rapporto di lavoro, l'ammontare complessivo della retribuzione mensile;
- nulla osta dell'ufficio di collocamento;
- copia del libro paga e del libro matricola

per i lavoratori autonomi:

- fotocopia autenticata della dichiarazione I.V.A., (per produttori agricoli e tutte le attività imprenditoriali ecc.);
- fotocopia autenticata delle ultime fatture emesse.

Articolo 2, comma 1, lettera b) numero 2 - appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, di cui al decreto annuale del Ministro della difesa, previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504:

- stato di famiglia ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- documentazione attestante la situazione patrimoniale di tutti i familiari (fotocopie autentiche dei mod. 101, 102, 730S, 740, ecc.), ovvero dichiarazione resa ai sensi della L. 15/1968 attestante che non è stata presentata denuncia dei redditi perché di ammontare inferiore a quello previsto per l'obbligatorietà della denuncia stessa;
- fotocopia autenticata della ricevuta di pagamento dell'eventuale canone di affitto e copia del relativo contratto di locazione dell'abitazione del nucleo familiare;
- altri eventuali documenti (certificati rilasciati da Enti sanitari pubblici, comunali o altre strutture (non sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificazione sanitaria), idonei ad illustrare la particolare situazione di famiglia.

Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 3 - orfano di entrambi i genitori;

- certificato di morte di entrambi i genitori.

Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 4 - appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile:

- stato di famiglia ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- copia autenticata del foglio matricolare dei fratelli o dichiarazione resa dal comando o ente di servizio per gli obiettori di coscienza, presso i quali i fratelli prestano o hanno prestato servizio.

Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 5 – appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa:

- documentazione a comprova che l'evento sia avvenuto durante lo svolgimento del servizio o di attività lavorativa subordinata o autonoma, o per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause, rilasciata da Enti assistenziali (INPS o INAIL o altro Ente)

Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 6 - figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A:

- documentazione a comprova che l'evento sia avvenuto durante lo svolgimento del servizio o di attività lavorativa subordinata o autonoma, o per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause, rilasciata da Enti assistenziali (INPS, INAIL. o altro Ente).

Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 7 – Appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermità che richieda cure onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare assistenza.

- stato di famiglia ovvero autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- certificazione della struttura sanitaria pubblica competente che attesti la grave infermità del convivente;
- altri eventuali documenti (certificati rilasciati da Enti sanitari pubblici, comunali o altre strutture (non sono ammesse dichiarazioni sostitutive di certificazione sanitaria), idonei ad illustrare la particolare situazione di famiglia,
- documentazione dei costi sostenuti per le cure (fatture, ricevute fiscali, etc.).

Articolo 2, comma 1, lettera a) numero 8 - responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico

- amministrativa dell'azienda o dell'attività;
- atto costitutivo della società/ente/attività lavorativa attestante il tipo, organizzazione, numero di soci, le cariche sociali;
- dichiarazione della società circa la carica o il ruolo ricoperto dall'interessato;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- partita IVA;
- certificazione rilasciata dall'istituto finanziario erogante, attestante il contributo elargito e la natura del prestito, qualora si tratti di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo.

Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 9 – Selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell'assunzione con contratto di apprendistato o formazione lavoro per una durata non inferiore a 12 mesi ovvero con proposta di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva:

- attestazioni rilasciate da enti pubblici e privati dalle quali risulti espressamente l'impegno ad assumere il giovane con contratto di lavoro a condizione che siano stati assolti gli obblighi di leva ovvero venga prodotto l'attestato di congedo.

Si precisa che l' UNSC non può "creare" un fac-simile di proposta di assunzione al quale le aziende dovrebbero uniformarsi quando redigono questo tipo di documento, in quanto ogni rapporto di lavoro è regolato da differenti tipologie contrattuali.

Alcuni dei requisiti comuni a tutte le proposte sono comunque la data di decorrenza, il contratto nazionale di riferimento, l'inquadramento, le mansioni, l'orario e la sede di lavoro, le modalità della retribuzione e la tipologia del contratto (formazione, apprendistato e a tempo indeterminato). La lettera dovrà poi essere controfirmata per accettazione dall'interessato.

Si precisa inoltre che il contratto deve essere di natura subordinata; infatti non potranno essere prese in considerazione proposte di lavoro autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa e tutti i contratti che non rientrano nelle tipologie sopra esposte ovvero semplici convocazioni a selezioni preliminari e/o a concorsi pre-selettivi e pregresse proposte di lavoro ormai sfumate.

- l'interessato al fine di conseguire la definitività del provvedimento di dispensa/LISAAC, è tenuto a far pervenire all'UNSC, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa/LISAAC, il contratto definitivo di assunzione e la certificazione inerente il deposito presso la sezione territoriale per l'impiego. In caso contrario l'UNSC revocherà la dispensa/LISAAC. Si precisa che l'UNSC, anche dopo l'invio della suddetta documentazione, effettuerà controlli a campione.

Detta ipotesi intende agevolare i giovani cui venga proposta una concreta offerta di lavoro che sia incompatibile con lo svolgimento del servizio civile. Si ricorda comunque che l'art. 16 della legge

230/98 consente lo svolgimento di attività lavorative (es. lavoro autonomo e/o collaborazione coordinata e continuativa), la cui articolazione dell'orario di lavoro sia compatibile con lo svolgimento del servizio civile e che chi sta già svolgendo un'attività lavorativa può comunque chiedere la dispensa o LISAAC sulla base della previsione dell'art. 2, comma 1, lettera a) del DPCM., allegando la relativa documentazione (contratto di lavoro, stato di famiglia, ecc.).

Articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1 - cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purché l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio. Le relative attestazioni devono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali:

- dichiarazione rilasciata da organismi nazionali o internazionali (Ministeri, Università, Centri di ricerca, ecc.) che attesti la durata dell'impegno e il ruolo ricoperto dall'interessato. Qualora si tratti di impiego all'estero, la documentazione in originale dovrà essere inoltrata dalle competenti Autorità consolari, accompagnata da traduzione in lingua italiana, corredata di motivato parere.
- attestazione relativa alla vincita di borsa di studio di durata non inferiore a 12 mesi ottenuta a seguito di concorso pubblico, erogata da istituti universitari, qualora sia prevista la presenza giornaliera obbligatoria e la vincita di dottorati di ricerca, nonché attestazione di frequenza a corsi di specializzazione, con particolare riferimento alle discipline sanitarie.

9. Resta ferma, ovviamente, la facoltà del richiedente di documentare le informazioni richieste facendo ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, ai sensi del Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, laddove ciò sia normativamente consentito. E' bene ricordare che l'UNSC ha l'obbligo di attivare sistemi di verifica e controllo sulle dichiarazioni rese e di denunciare all'Autorità Giudiziaria ordinaria i casi di dichiarazioni non rispondenti al vero.

#### 10. Presentazione delle domande di dispensa/LISAAC

Tutte le domande devono essere indirizzate all'Ufficio nazionale per il servizio civile e spedite per raccomandata ricevuta di ritorno (anche posta celere) o consegnata a mano in Via San Martino della Battaglia 6 (dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 il lunedì, mercoledì, giovedì e dalle ore 9.30 alle ore 12.30 il martedì e venerdì).

Le domande inviate a mezzo posta dovranno espressamente indicare sulla busta la seguente dicitura: "Domanda di dispensa/LISAAC".

Si precisa che le domande presentate ai Distretti Militari, agli Uffici Leva e a Levadife non sono valide.

11. Termine entro il quale l'UNSC deve adottare il provvedimento di accoglimento o di diniego  
Ai sensi dell' art. 9, comma 2 quinquies della legge 230/98, così come introdotto dalla legge 424/99, l'UNSC ha 90 giorni per adottare il provvedimento, e che pertanto nel computo di detto termine non va ricompreso il periodo occorrente per la comunicazione all'interessato: ciò che rileva non è quindi la data di ricezione del provvedimento da parte dell'obiettore, bensì quella di emissione del provvedimento stesso da parte dell'UNSC.

Come stabilito dall'art. 5, comma 3 del DPCM il termine di 90 giorni entro il quale l'UNSC deve pronunciarsi sulla domanda decorre dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio.

Per data di ricezione si intende quella apposta sulla cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata (e non quella di invio della stessa) o dalla data di protocollazione se la domanda viene consegnata a mano.

12. CHI PUO' FARE DOMANDA. Il DPCM limita la concessione delle dispense e delle LISAAC solo agli obiettori che sono disponibili alla chiamata per l'anno 2002. Dentro tale categoria ricadono gli obiettori che hanno presentato domanda di obiezione e che non hanno richiesto rinvii e quindi sono disponibili a partire nel corso del 2002, ovvero coloro che usufruiscono del rinvio ma vi hanno espressamente rinunciato. Non si considerano disponibili alla chiamata, oltre a coloro che si trovano in posizione di ritardo o di rinvio, anche gli obiettori dichiarati temporaneamente non idonei dalla sanità militare, ovvero coloro che hanno richiesto nuovi accertamenti sanitari.

La domanda di LISAAC può ovviamente essere presentata da tutti gli obiettori in servizio che si riconoscano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del DPCM 25/01/02.

#### 13. Precisazione sulle dispense

E' opportuno ricordare che la presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio, al massimo per i tre mesi di cui l'Ufficio dispone per rispondere, ma anche e per lo stesso periodo sospende la decorrenza dei termini di disponibilità per la partenza fissati dalla legge.

In caso di rigetto della istanza di dispensa, gli obiettori che erano già stati precettati al momento della presentazione della domanda dovranno presentarsi per assumere servizio presso l'ente cui erano stati destinati entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di dispensa. Una volta preso servizio potranno presentare domanda di LISAAC

#### 14. Precisazione sulle LISAAC

L'obiettore che presenta domanda di LISAAC resta in servizio regolarmente fino al momento in cui riceve il provvedimento di LISAAC dall'Ufficio Nazionale.

E' opportuno che gli obiettori che chiedono la LISAAC consegnino copia della domanda anche agli Enti presso cui prestano servizio in quanto l'informazione diretta da parte degli interessati può essere di notevole utilità all'Ente per riprogrammare le attività tenendo conto del fatto che un certo numero di obiettori in servizio presso di loro potrebbero ottenere la licenza senza assegni in attesa di congedo.

N.B.: Si consiglia di consultare la sezione "Come fare per" del sito [www.serviziocivile.it](http://www.serviziocivile.it) dove sono riportate alcune domande frequenti relative alla materia delle dispense/LISAAC